

RISOLUZIONE N. 32/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 22 settembre 2026

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta carburanti a favore delle imprese esercenti le attività di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33

L'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, riconosce alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, alle condizioni ivi previste.

Con il decreto 22 maggio 2026 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 2026, n. 138, sono state stabilite le disposizioni attuative del suddetto credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile, entro la data del 31 dicembre 2026, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo fruibile, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7080” denominato “Credito d'imposta a favore delle imprese ittiche per l'acquisto di carburante - articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “*AAAA*”, indicato nel cassetto fiscale.

L'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Firmato digitalmente